

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1053 e 367-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FRAU)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 1785)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 gennaio 2002*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

**d'iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,  
GUZZANTI, FRAU e DELL'UTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001**

—————  
*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1053*  
—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge n. 1053, d’iniziativa del Governo .....	»	7
Disegno di legge n. 367, d’iniziativa dei senatori Pianetta ed altri .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo oggetto di ratifica tende ad assicurare le condizioni per una più efficace cooperazione fra l'Italia e la Russia nel contrasto delle infrazioni alla legislazione in materia doganale e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti. In tal modo, si intende anche contribuire a rendere più trasparente l'interscambio commerciale fra i due Paesi.

Le disposizioni sono riconducibili essenzialmente a due finalità: da un lato, viene in considerazione la cooperazione in materia di ordinaria attività doganale; dall'altro, si tende a promuovere un impegno comune contro la violazione delle norme in materia doganale.

Sotto il primo profilo, si prevede la reciproca assistenza tecnica e lo scambio di funzionari, di informazioni e di esperienze. Per quanto concerne invece il secondo aspetto – e segnatamente la prevenzione e la repressione delle infrazioni e la relativa attività investigativa – la cooperazione si esercita tramite lo scambio di informazioni e la sorveglianza su persone, merci, mezzi di paga-

mento, mezzi di trasporto e luoghi cui le infrazioni commesse o sospettate siano riconducibili. Al riguardo, appare di particolare interesse l'articolo 8 dell'Accordo, che definisce le azioni contro il traffico illecito di merci sensibili, intendendosi per tali gli stupefacenti, le armi, gli oggetti d'arte e d'antichità, le sostanze tossiche per l'ambiente e la salute pubblica e le specie minacciate della fauna e della flora selvatiche, ed anche le merci soggette a rilevanti dazi doganali o imposte e quelle soggette a limitazioni non tariffarie, quindi contingentate.

Data la rilevanza dell'Accordo, e tenuto conto del fatto che la sua sottoscrizione è ormai piuttosto risalente nel tempo, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge n. 1053, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e propone al contempo di considerare assorbito il disegno di legge n. 367, avente identico oggetto.

FRAU, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

**Sui disegni di legge nn. 367 e 1053**

26 febbraio 2002

La Commissione, esaminato i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

**Sul disegno di legge n. 1053**

26 febbraio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1053**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 367**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIANETTA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.